

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, SIGNORI, SPANO, BOZZELLO  
VEROLE, PETRONIO, BARSACCHI, DA ROIT, NOCI, VIGNOLA  
E DELLA BRIOTTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1981

**Abbassamento del limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli esercenti attività commerciali**

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme in vigore sul regime pensionistico comportano una discriminazione sul limite di età per il conseguimento della pensione, che sfavorisce le categorie degli artigiani, dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei commercianti. Per queste categorie, infatti, il diritto all'indennità di quiescenza scatta con cinque anni di ritardo rispetto alla generalità dei lavoratori. Questo diverso trattamento risulta vieppiù ingiusto se si considera che la pensione sociale, riconosciuta ai sensi della legge n. 153 del 1969 ai cittadini sprovvisti di reddito, decorre anch'essa dal 65° anno di età. Ma le argomentazioni che avvalorano l'esigenza di omologare i limiti di età di queste categorie a quelli della generalità dei lavoratori traggono origine anche dalla peculiarità delle attività lavorative dei settori produttivi a cui le categorie in questione fanno capo.

È noto a tutti, infatti, che le condizioni di lavoro artigianale e autonomo in genere non sono certamente meno gravose di quelle dei lavoratori dipendenti. Esse comportano responsabilità, orari di lavoro, impegni professionali e rischi talvolta superiori alle ordinarie prestazioni dei lavoratori dipenden-

ti, e proprio queste circostanze dimostrano la incongruenza del preteso prolungamento al 65° anno di età dell'attività di servizio per il diritto alla pensione.

Ma esiste anche una ragione di opportunità economica che rende necessaria la rapida approvazione del presente disegno di legge: essa risiede nella crisi in atto che spinge a creare le condizioni sociali ottimali per favorire il riassorbimento delle carenze occupazionali indotte dalla negativa congiuntura del settore industriale. In questa situazione lo stimolo alla ripresa di attività artigianali, agricole e commerciali, che rispondono alle vocazioni presenti nel nostro Paese e costituiscono una fonte di ricchezza tutt'altro che trascurabile, passa anche attraverso misure che incoraggino il formarsi e il consolidarsi delle piccole imprese artigianali e agricole.

Le norme di questo disegno di legge ben si raccordano quindi con gli altri provvedimenti, che attengono alla revisione degli obblighi contributivi, con cui in altra sede si stanno predisponendo le necessarie misure di adeguamento degli oneri sociali delle categorie dei lavoratori autonomi a quelli del resto dei lavoratori.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli esercenti attività commerciali il limite di età per la pensione di vecchiaia è fissato al compimento del 60° anno di età per gli uomini ed al compimento del 55° anno di età per le donne.